

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELLA PALESTRA DI VIA S. RIZZA 13.

L'anno duemila \_\_\_\_ (20\_\_\_\_) addi \_\_(\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ presso la Residenza Comunale tra:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità presso il Comune di Casalgrande, il quale interviene in nome, per conto e interesse del Comune di Casalgrande - Piazza Martiri della Libertà 1, C.F. 00284720356

E

2) Sig.ra/Sig. , nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale agisce in nome e per conto di detto soggetto, d'ora in avanti "gestore";

PREMESSO quanto segue

- che il Comune di Casalgrande è proprietario .....
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... sono state approvate le linee di indirizzo per la gestione e l'uso degli impianti sportivi scolastici;
- che con Determinazione n..... del ..... è stato approvato l'avviso;
- che con Determinazione n. ....è stata approvata l'aggiudicazione.

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Richiami e premesse

Il Comune di Casalgrande e \_\_\_\_\_ approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

### Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione e l'uso della Palestra Comunale sita in di via S. Rizza individuata catastalmente al foglio 21, mappale 111 (planimetria Sub-Allegato A.1.1), costituita da:

- palestra – superficie 568,26 mq;
- n. 3 spogliatoi di cui, 1 spogliatoio arbitri (uomo – donna) al piano terra, 2 spogliatoi
- uomo – donna al piano primo;
- deposito attrezzi;
- bagno di servizio con accesso diretto alla palestra;
- vano centrale termica;
- area cortiliva di pertinenza;
- l'impianto sportivo è servito da un parcheggio.

## **OMOLOGAZIONE:**

Disciplina Pallavolo – Campionati FIPAV Giovanili; Prima, Seconda e Terza Divisione; Possibilità di omologazione per Serie D.

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi, con particolare riferimento al locale palestra, agli impianti di illuminazione e riscaldamento, nonché a spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura e tutte le attrezzature.

L'uso dell'impianto è consentito dal lunedì alla domenica, dalle 07:00 alle 23.00. Le chiusure andranno comunicate e concordate con l'Ente.

Gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano, il quale si intende accettato al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si precisa che per gestione s'intende la gestione complessiva e funzionale degli impianti per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi per tutta la durata del contratto, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di concessione degli spazi a terzi e da attività di gestione spazi pubblicitari.

### **Art. 3 – Durata della Convenzione**

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 15/01/2025, o comunque fino alla comunicazione dell'Ufficio Tecnico di sospensione delle attività per inizio lavori, che dovrà pervenire al gestore con un preavviso minimo di 30 giorni.

Il cronoprogramma delle opere potrebbe essere soggetto a modifiche, con conseguente possibilità che si verifichino anticipi o posticipi del termine di conclusione del rapporto contrattuale.

Il gestore non potrà opporsi a tali modifiche, né pretendere risarcimenti o indennizzi alcuni per la sospensione dell'attività e la risoluzione anticipata del contratto per dette ragioni.

### **Art. 4 – Gestione dell'impianto**

La gestione dell'impianto sportivo in oggetto comprende le seguenti prestazioni:

- A) garantire l'apertura dell'impianto per almeno sei giorni la settimana;
- B) garantire l'operatività dell'impianto per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima;
- C) condivisione con il Comune di Casalgrande del Piano di utilizzo, con distinzione delle fasce di utilizzo proprio (cd autoutilizzo) e concesse a terzi, nonché indicazione della disciplina sportiva praticata e della relativa categoria;
- D) servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, nonché vigilanza sul comportamento degli utilizzatori, da realizzarsi attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extra-sportiva;
- E) pulizia dell'intero complesso e delle pertinenze come meglio specificata e calendarizzata nel rispettivo "Piano di conduzione" (Sub-Allegato A.1.2);
- F) conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- G) stipula di idonee polizze assicurative, in conformità alle disposizioni del successivo art. 16;
- H) pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l'impianto sportivo;

- I) manutenzione ordinaria dell'impianto, degli arredi ed attrezzature, nonché delle pertinenze, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture come da rispettivo "Piano di conduzione";
- J) gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all'art.14 del presente contratto;
- K) organizzazione e gestione in loco, e con proprio personale, degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza e l'ordine pubblico, la responsabilità e la gestione delle emergenze, richiedendo anche il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie agli uffici comunali competenti;
- L) gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta;
- M) adempiere agli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
- N) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente;
- O) di fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
- P) vigilare sul corretto e rispettoso comportamento dei propri collaboratori (siano essi volontari o retribuiti). L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità di personale che abbiano creato problemi sul piano comportamentale;
- Q) incaricare un Responsabile dell'impianto e un Responsabile della sicurezza dell'impianto che dovranno garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso di variazione, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto;
- R) adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità;
- S) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, tenuta dei registri contabili, degli interventi manutentivi, degli utilizzi, relazione di valutazione dei rischi redatta in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti sportivi federali, redazione del rendiconto di gestione;
- T) garantire che le entrate e le uscite degli impianti siano tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;

- U) ottenimento, a propria cura e spese, delle omologazioni per campionati federali di disciplina necessarie allo svolgimento della propria attività;
- V) ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, conformità, omologazioni, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività sportive e non svolte all'interno dell'impianto, richieste dalla normativa vigente;
- W) assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal gestore, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità;

#### **Art. 5 – Utilizzo impianto sportivo**

Il gestore ha diritto di riservare in via prioritari i locali per lo svolgimento della propria attività (autoutilizzo).

In caso di disponibilità di ore di utilizzo eccedenti l'autoutilizzo da parte del gestore, le stesse dovranno essere messe a disposizione di altri utilizzatori dietro corrispettivo calcolato in applicazione del Piano tariffario vigente, in un'ottica di perseguimento dell'obiettivo di pieno funzionamento dell'impianto.

Il gestore dovrà definire il piano di utilizzo, comprendente lo ore riservate alla propria attività e quelle concesse a terzi, e dividerlo con l'Ente.

Il gestore è tenuto a vigilare sul rispetto del piano di utilizzo, segnalando all'Ufficio Sport eventuali inadempienze degli utilizzatori.

L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti, previa autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione si riserva di sospendere ogni uso delle palestre per ragioni di necessità o di pubblico interesse (es. elezioni, protezione civile, ecc...).

Il Piano di utilizzo dovrà essere esposto e consultabile al pubblico, sia attraverso i canali del Comune che in loco.

Qualora dal Piano di utilizzo risultassero spazi orari non assegnati né al gestore, né a soggetti terzi, al fine di consentire il pieno sfruttamento del potenziale dell'impianto, sarà cura dell'Amministrazione, in sinergia con il gestore, provvedere alla pubblicizzazione e diffusione sui propri canali di tali disponibilità.

Il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Sport degli utilizzi temporanei (Extra Piano).

#### **Art. 6 –Utenze**

Il Comune di Casalgrande è tenuto al pagamento delle spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente, garantendo un uso oculato delle utenze, presidiando costantemente la struttura sportiva, evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di energia elettrica.

#### **Art. 7 – Tariffe**

Il gestore è tenuto ad applicare ed introitare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal gestore, il quale è tenuto a garantire la tracciabilità delle operazioni, privilegiando i pagamenti elettronici, nonché ad emettere regolare documentazione fiscale in ricevuta.

Il gestore dovrà trasmettere mensilmente al Comune – Ufficio Sport, tramite PEC, il resoconto delle entrate derivate dall'utilizzo di terzi, specificando per ciascun soggetto utilizzatore il numero delle ore, le date di utilizzo, la disciplina praticata e l'attività svolta.

Il gestore non può applicare esenzioni, riduzioni o aumenti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole.

#### **Art. 8 – Consegna dell'impianto**

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza della convenzione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande.

Non è considerata danno la normale usura, secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della convenzione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal gestore.

#### **Art. 9– Attività coi minori**

Il gestore è tenuto a verificare e garantire per tutta la durata della convenzione l'insussistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale relativi al personale impiegato allo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### **Art. 10 – Attrezzature ed arredi**

Gli arredi e le attrezzature di proprietà del Comune di Casalgrande, comprese nel presente contratto e dunque nella disponibilità del gestore, sono quelle che risultano dal verbale di consegna dell'impianto di cui al precedente articolo.

Il gestore non potrà funzionalizzare l'utilizzo della palestra ad un'unica attività, essa resta potenzialmente destinata a diverse finalità e discipline, è fatto pertanto divieto di installare attrezzature fisse che riducano la disponibilità di spazi nei locali, nonché di individuare gli stessi come sede di enti, associazioni o gruppi.

Il gestore provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Casalgrande potrà essere dal gestore alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale. La sostituzione delle attrezzature in questione sarà a carico del gestore, salvo diversa disposizione del Comune.

Alla data di scadenza del contratto, il gestore dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11 - Uso delle strutture e degli impianti sportivi per attività non sportive**

Le strutture in oggetto possono essere utilizzate altresì per riunioni, manifestazioni, attività ricreative e consimili, nel rispetto della normativa vigente.

Le autorizzazioni a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

#### **Art. 12 - Oneri di manutenzione ordinaria**

La manutenzione ordinaria è a carico del gestore.

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato come da obblighi di legge, sono quelli indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello schema relativo il Piano di Conduzione dell'impianto sportivo. Quest'ultimo è da intendersi soggetto ad aggiornamenti, sulla base di sopraggiunte modifiche, sostituzioni e interventi relative sia alle strutture, che agli impianti ed alle attrezzature.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

Il gestore è tenuto alla redazione ed aggiornamento di un registro delle manutenzioni.

#### **Art. 13 - Oneri di manutenzione straordinaria**

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale che provvede direttamente a effettuare gli interventi sulle strutture di sua proprietà.

Il gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il gestore al fine della salvaguardia dell'attività programmata.

Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del gestore.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso.

Sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative. Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e dell'impianto.

Il gestore non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti le strutture e l'impianto, che l'Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per eventuali mancati introiti.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

#### **Art. 14 - Pubblicità commerciale**

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno dell'impianto. Gli eventuali oneri conseguenti sono a carico del gestore.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il gestore ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Ente e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

### **Art. 15 – Rendiconto di gestione**

Il gestore ha l'obbligo di trasmettere all'Ente, alla conclusione del presente contratto, una relazione dettagliata sulla gestione dell'impianto stesso, contenente i seguenti dati:

- relazione sull'attività sportiva realizzata nelle ore di autoutilizzo, avendo cura di indicare:
  - tipologia di attività;
  - utenza raggiunta suddivisa per età, genere e comune di residenza;
  - coinvolgimento di persone con disabilità;
  - campionati svolti.
- relazione sugli utilizzi e gli utilizzatori (criticità presentate, inaffidabilità, inadempienze, ecc...);
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto che dovrà comprendere:
  - gli incassi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo proprio e da parte di terzi utilizzatori;
  - costi di custodia e pulizia;
  - eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
  - interventi di manutenzione effettuati di natura ordinaria (Registro delle manutenzioni);

Mensilmente inoltre il gestore è tenuto a trasmettere il resoconto delle entrate derivate dall'utilizzo di terzi, così come meglio specificato al precedente art. 7.

### **Art. 16 - Responsabilità per danni - coperture assicurative**

Il gestore è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della convenzione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il gestore è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi (utilizzatori) che autorizzati dal Comune dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Il gestore è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) valida sia per danni a cose che danni a persone, comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della convenzione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

I massimali della polizza RCT/O non devono essere inferiori a:

- 1.000.000 € per la garanzia RCT sia per danni a cose che per danni a persone
- 1.000.000 € per la garanzia RCO.

Il gestore risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto del presente contratto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, con possibilità di rivalsa sugli utilizzatori da cui eventualmente è stato cagionato il danno

Nel suo proprio interesse il gestore dovrà provvedere all'assicurazione per i danni al fabbricato e agli impianti tramite polizza Incendio "rischio Locativo" con un massimale non inferiore a 50.000 €.

Nel suo proprio interesse il gestore potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al gestore stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in convenzione.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del gestore o portati nell'ambito della struttura oggetto di convenzione dal gestore medesimo o da terzi. L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

#### **Art. 17 – Controlli e verifiche**

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle previsioni contenute nel presente contratto e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Di norma l'Ufficio Tecnico effettuerà controlli con cadenza semestrale sullo stato manutentivo degli impianti.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del gestore, senza altre formalità.

### **Art. 18 – Recesso e Revoca**

Per la natura dei servizi il gestore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata.

Si precisa altresì che in caso di recesso il gestore dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di assegnazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La convenzione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- a) grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- b) mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza;
- c) mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- d) frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- e) gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- f) gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 4 e 5;

Il contratto decadrà qualora il gestore cessasse l'attività o modificasse l'atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di gestione.

### **Art. 19 - Penalità**

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente capitolato e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del gestore, applicherà le seguenti penalità:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all'addebito degli oneri connessi all'assegnazione del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il gestore non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 1.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del gestore verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il gestore avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Casalgrande.

Se il gestore, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto.

**Art. 20 - Stipula del contratto e relative spese**

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico del gestore.

Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, comma 646, in quanto soggetto senza fini di lucro riconosciuto dal Coni, come da attestazione depositata agli atti.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa (parte seconda) del D.P.R. N. 131/86

**Art. 21- Controversie**

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

**Art. 22- Trattamento dei dati personali**

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, l'assegnatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

**ALLEGATI**

- Planimetria Sub-Allegato A.1.1
- Piano di conduzione Sub-Allegato A.1.2